



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

22.XXX

Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione del tabacco (Imposizione delle sigarette elettroniche)

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,
con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una modifica della legge sull'imposizione del tabacco.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare:

2021 M 19.3958 Imposizione delle sigarette elettroniche
(S 26.9.19, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS, N 30.10.20; S 2.3.21)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

...

Compendio

Lo scopo del progetto è creare la base legale per l'imposizione delle sigarette elettroniche. Esso tiene conto del minore potenziale di rischio per la salute rappresentato dalle sigarette elettroniche.

Situazione iniziale

In virtù della mozione Zanetti del 17 marzo 2011 (11.3178 «Esenzione delle sigarette elettroniche dall'imposizione sul tabacco»), attualmente le sigarette elettroniche non sottostanno all'imposta sul tabacco. Fino all'esenzione nel mese di aprile 2012, le sigarette elettroniche venivano imposte secondo la tariffa d'imposta per le sigarette. Adottando la mozione CSSS-S del 13 agosto 2019 (19.3958 «Imposizione delle sigarette elettroniche»), il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di creare le basi legali per imporre nuovamente le sigarette elettroniche. A differenza dell'imposizione in vigore prima dell'esenzione, si tiene ora conto del profilo di rischio più basso delle sigarette elettroniche, applicando una regolamentazione differenziata con tariffe d'imposta più basse rispetto a quelle previste per le sigarette tradizionali.

Contenuto del progetto

La modifica di legge prevede la riscossione dell'imposta sul tabacco sul liquido contenente nicotina utilizzato sia per le sigarette elettroniche con contenitori ricaricabili sia per le cartucce e capsule monouso. Anche il liquido contenuto nelle sigarette elettroniche monouso sottostà all'imposta, tuttavia indipendentemente dal fatto che esso contenga nicotina o meno. Le aliquote d'imposta applicabili alle cartucce monouso e alle sigarette elettroniche monouso sono inferiori rispettivamente del 93 e del 67 per cento rispetto a quella applicabile alle sigarette tradizionali. La tariffa d'imposta è quindi di 20 centesimi per millilitro nel primo caso e di 1 franco per millilitro nel secondo. Grazie a queste tariffe, i fumatori intenzionati a smettere di fumare non vengono dissuasi dall'utilizzare le sigarette elettroniche come possibile strumento ausiliario. Nel contempo, l'imposizione più elevata dei liquidi contenuti nelle sigarette elettroniche monouso dovrebbe avere un effetto positivo nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, in particolar modo per quanto riguarda la protezione dei giovani.

In commercio è disponibile un'ampia gamma di sigarette elettroniche, cartucce e liquidi di ricarica di diverso tipo. Nonostante la grande varietà di prodotti, con il tipo di imposizione proposta sia l'esecuzione sia l'onere per l'adempimento a carico degli operatori economici rimangono moderati e non si creano opportunità per misceleazioni proprie al fine di eludere l'imposta. Il Consiglio federale prevede maggiori entrate annue di circa 13,8 milioni di franchi, utilizzate a destinazione vincolata per il cofinanziamento dell'AVS e dell'AI. L'esecuzione compete all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Dopo l'avvio, nel 2004, della prima produzione in serie di sigarette elettroniche in Cina, questi prodotti sono stati esportati in tutto il mondo. Anche in Svizzera hanno ottenuto un successo crescente e i primi offerenti si sono affacciati sul mercato. Fino al mese di marzo 2012 le sigarette elettroniche erano considerate prodotti di sostituzione e sottostavano all'imposta sul tabacco.

Molti consumatori vedevano nella sigaretta elettronica un ausilio per la disassuefazione dal fumo. Con questa motivazione, il 17 marzo 2011 il consigliere agli Stati Roberto Zanetti ha depositato la mozione 11.3178 «Esenzione delle sigarette elettroniche dall'imposizione sul tabacco»¹. Nell'esprimere la sua posizione contraria alla mozione, il nostro Consiglio ha indicato che lo scopo principale dell'imposta sul tabacco era generare entrate per l'AVS e l'AI, invitando anche a considerare che l'avvento di nuovi prodotti sul mercato avrebbe potuto gradualmente scalzare le classiche sigarette, con conseguenti possibili minori entrate per le assicurazioni sociali. Era proprio per tenere conto degli sviluppi futuri che i legislatori avevano deciso di imporre anche i prodotti di sostituzione. Sul filo di queste argomentazioni, il nostro Consiglio ha inoltre precisato che solo i preparati per la disassuefazione dal fumo autorizzati da Swissmedic, come i cerotti o le gomme da masticare alla nicotina oppure gli inalatori di nicotina, erano esclusi dall'imposta. Il nostro Collegio attribuiva inoltre all'imposta sul tabacco un effetto preventivo in merito all'uso delle sigarette elettroniche. Nel mese di dicembre 2011, le vostre Camere hanno invece deciso di adottare la mozione. Per esentare le sigarette elettroniche dall'imposta sul tabacco, il nostro Consiglio ha modificato l'ordinanza del 14 ottobre 2009² sull'imposizione del tabacco (OImT) con effetto al 1° aprile 2012. Secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera a OImT rivisto, le sigarette elettroniche nonché i loro componenti non sono considerati prodotti di sostituzione.

Mentre la prima generazione di sigarette elettroniche imitava nell'aspetto la classica sigaretta di tabacco, oggi questi prodotti si presentano in varie forme. Ciò che li accomuna sono gli elementi che li compongono: un bocchino, una batteria ricaricabile, un vaporizzatore elettrico e una cartuccia monouso o un contenitore ricaricabile per il liquido da vaporizzare (chiamato anche «e-liquid»). Si distingue tra sigarette elettroniche a sistema chiuso e sigarette elettroniche a sistema aperto. Nel caso del sistema chiuso, le cartucce sono intercambiabili, ma non ricaricabili, oppure l'intero dispositivo è destinato all'uso singolo. Nel sistema aperto, invece, i contenitori sono ricaricabili e sono riempiti dal consumatore con del liquido. I liquidi sono disponibili, per entrambi i sistemi, in un'ampia varietà di aromi e possono contenere o meno nicotina. Fino al 2018 i liquidi contenenti nicotina potevano essere importati unicamente per uso privato. Solo con una sentenza del Tribunale amministrativo federale³ è stata aperta la possibilità di importazione anche a scopo commerciale. Da allora è consentito commercializzare in Svizzera liquidi contenenti nicotina.

1 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > 11.3178.

2 RS **641.311**

3 Sentenza C-7634/2015 del 24 aprile 2018.

Se le sigarette elettroniche rappresentano effettivamente uno strumento idoneo per smettere di fumare o se, al contrario, costituiscono addirittura il primo passo verso il consumo di nicotina, è una questione non ancora definitivamente chiarita. In Svizzera è in corso un'analisi scientifica⁴, finanziata dal Fondo nazionale svizzero, proprio per fare luce su questo aspetto e i cui esiti non sono ancora noti. All'interno dell'area europea le opinioni divergono fortemente. Le autorità britanniche, per esempio, vedono nelle sigarette elettroniche un ausilio per la disassuefazione dal tabacco e organizzano campagne pubbliche in questo senso. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le organizzazioni di prevenzione svizzere nonché l'ex Commissione federale per la prevenzione del tabagismo (CFPT) temono, invece, che questa nuova forma di consumo possa sortire l'effetto opposto. Particolarmente esposti al rischio di diventare consumatori di tabacco e nicotina sarebbero soprattutto i giovani, perché attirati dalla presentazione accattivante e dalla varietà aromatica offerta. Vi è invece una maggiore convergenza di vedute per quanto riguarda il rischio per la salute: pur in mancanza di studi sul lungo periodo, i professionisti del settore sanitario e della prevenzione ritengono che la sigaretta elettronica sia fino al 95 per cento meno nociva della sigaretta tradizionale.

Fino a oggi le sigarette elettroniche sono considerate oggetti d'uso e rientrano nel campo d'applicazione della legge del 20 giugno 2014⁵ sulle derrate alimentari. A livello federale non esistono disposizioni che disciplinano la vendita, la pubblicità e la protezione dei giovani. Alcuni Cantoni (p. es. Basilea Campagna, Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel e Vallese) hanno iniziato a regolamentare le sigarette elettroniche. La nuova legge del 1° ottobre 2021⁶ sui prodotti del tabacco (LPTab), con entrata in vigore prevista a fine 2023, introduce nuove disposizioni per le sigarette elettroniche, in particolare vietandone la consegna ai minorenni in tutta la Svizzera e imponendo limitazioni alla loro commercializzazione. In materia di protezione dei giovani e di pubblicità, le sigarette elettroniche sono equiparate ai classici prodotti del tabacco. In occasione delle deliberazioni parlamentari concernenti la nuova LPTab è stata sollevata anche la questione dell'imposizione delle sigarette elettroniche. Con una mozione del 13 agosto 2019 (19.3958 «Imposizione delle sigarette elettroniche»)⁷ la Commissione per la sicurezza sociale e la sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha incaricato il nostro Consiglio di elaborare un progetto legislativo per reintrodurre l'imposizione delle sigarette elettroniche. Essa chiede di tenere conto, nella determinazione della tariffa d'imposta, del minore potenziale di rischio per la salute rappresentato dalle sigarette elettroniche. Un fattore, questo, che nella funzione meramente fiscale assegnata all'imposta sul tabacco finiva sempre per essere relegato in secondo piano.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

L'imposta sul tabacco è un'imposta di consumo. Nel caso delle sigarette elettroniche sottostanno quindi all'imposta unicamente i prodotti⁸ consumati, gli apparecchi stessi

⁴ Studio consultabile all'indirizzo www.estxends.ch.

⁵ RS 817.0

⁶ FF 2021 2327

⁷ www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > 19.3958.

⁸ Per facilitare la lettura, nel presente messaggio le espressioni «liquidi» e «sostanze» sono utilizzati come sinonimi di «prodotti».

non sono imposti. Il nostro Consiglio prevede un'imposizione differenziata: da un canto, un'imposizione relativamente bassa dei liquidi contenenti nicotina, utilizzati per le sigarette elettroniche con contenitori ricaricabili e per le cartucce e capsule monouso, non dissuade i fumatori adulti dal passare alle meno nocive sigarette elettroniche. D'altro canto, un'imposizione significativamente più elevata di tutti i liquidi contenuti nelle sigarette elettroniche monouso permette di evitare la dipendenza da nicotina tra i giovani, dissuadendoli dal prendere l'abitudine di fumare sigarette o «svapare» sigarette elettroniche.

1.2.1 Prodotti per dispositivi con contenitori ricaricabili nonché per cartucce e capsule monouso

I liquidi sono costituiti da sostanze di base che, ad eccezione della nicotina, possono essere acquistate nei negozi specializzati o in Internet. Queste sostanze (aromi alimentari, glicerina, glicole polipropileno) sono utilizzate in vari settori, come la produzione di cosmetici, lubrificanti, prodotti antigelo, materie plastiche o derrate alimentari. Un'imposta sui liquidi non contenenti nicotina pronti al consumo, costituiti unicamente da queste sostanze di base liberamente disponibili, spingerebbe i consumatori a produrli da soli, con la conseguenza che verrebbero utilizzati liquidi non imposti. A ciò si aggiunge il fatto che verrebbe totalmente a mancare un controllo della qualità per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza delle miscele in proprio. L'efficacia dell'imposta verrebbe così messa a rischio, sia dal punto di vista della politica fiscale sia da quello della politica sanitaria.

Neanche con l'imposizione di tutte le sostanze di base da utilizzare nelle sigarette elettroniche e offerte nei negozi specializzati si potrebbe evitare un'elusione dell'imposta. Non è possibile controllare l'acquisto di tali sostanze tramite altri canali (p. es. in una drogheria) e il loro successivo uso improprio in una sigaretta elettronica.

Per questa ragione è opportuno imporre unicamente i liquidi contenenti nicotina. Ciò offre anche il vantaggio di poter offrire ai consumatori un incentivo in termini di prezzo per uscire completamente dalla dipendenza da nicotina, in quanto i liquidi non contenenti nicotina non presentano alcun potenziale di dipendenza.

Con l'avamprogetto il nostro Consiglio intendeva imporre la quantità di nicotina nei sistemi aperti. Sulla base dei pareri espressi dai partecipanti alla consultazione, si è rinunciato a questa opzione, dato che proprio i fumatori intenzionati a smettere hanno bisogno di una concentrazione di nicotina più elevata quando passano alle sigarette elettroniche. Inoltre, nell'ambito della consultazione è stato anche auspicato un allineamento con le basi di calcolo di altri Paesi e una rinuncia alla differenziazione secondo il tipo di sistema. Questo anche in considerazione del fatto che i sistemi chiusi con contenitori non ricaricabili garantiscono una maggiore sicurezza del prodotto. L'imposta viene pertanto riscossa in base alla quantità di liquido in millilitri, indipendentemente dal fatto che il liquido contenente nicotina sia destinato a sistemi aperti o si trovi in cartucce o capsule monouso.

In Svizzera sono pochi gli assoggettati all'imposta che fabbricano liquidi o cartucce contenenti nicotina. A differenza, invece, dei numerosi negozi specializzati e degli operatori semiprofessionali che offrono liquidi non contenenti nicotina da loro prodotti. I clienti possono successivamente arricchire loro stessi i liquidi non contenenti

nicotina con cosiddetti «shot di nicotina», ovvero liquidi non aromatizzati con un'elevata concentrazione di nicotina e che in futuro sottostanno all'imposta.

La maggior parte dei prodotti contenenti nicotina è importata. L'imposta può così essere riscossa con la dichiarazione d'importazione, senza la necessità di una dichiarazione per l'imposizione separata. In virtù della LPTab, i fabbricanti e gli importatori sono comunque tenuti a indicare sull'imballaggio se i liquidi contengono nicotina. In tal modo è garantita un'esecuzione semplice per le autorità e per gli operatori economici.

1.2.2 Prodotti per sigarette elettroniche monouso

Le sigarette elettroniche monouso rappresentano una particolarità sul mercato delle sigarette elettroniche. Per via dei prezzi bassi, delle presentazioni accattivanti e dei vari aromi (p. es. cola, energy drink o orsetti gommosi) sono particolarmente attrattive per i giovani. I prodotti consumati mediante sigarette elettroniche monouso sono disponibili con o senza nicotina. Spesso contengono sali di nicotina o nicotina sintetica, che consentono una minore assunzione della nicotina e riducono lo stimolo della tosse. Per le loro dimensioni compatte, le sigarette elettroniche monouso possono essere conservate e consumate con discrezione. La pubblicizzazione di tali prodotti avviene sempre più spesso sulle piattaforme di social media.

Secondo quanto riportato dai media, specialmente le nuove generazioni di sigarette elettroniche monouso godono di grande popolarità tra i giovani. Lo dimostrano anche le interpellanze Fehlmann Rielle del 17 marzo 2022 (22.3211 «È necessario intervenire contro le sigarette elettroniche pericolose e talvolta illegali della marca Puff Bar!»)⁹ e Addor dell'11 maggio 2022 (22.3462 «Sigarette elettroniche usa e getta. Dobbiamo preoccuparci?»)¹⁰ recentemente depositate.

Al fine di ridurre l'attrattiva delle sigarette elettroniche monouso per i giovani e impedire che questi ultimi si abituino al consumo, oltre alle sostanze contenenti nicotina devono essere imposte anche le sostanze non contenenti nicotina utilizzate nelle sigarette elettroniche monouso.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020¹¹ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020¹² sul programma di legislatura 2019–2023. La mozione 19.3958 è stata adottata dalle vostre Camere solo nel mese di marzo 2021.

La Confederazione raccomanda prudenza per quanto riguarda le sigarette elettroniche, visto che si conosce ancora poco sulle conseguenze di un consumo prolungato e che anche questi dispositivi emettono alcune sostanze nocive per la salute. La nuova

⁹ www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > 22.3211.

¹⁰ www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > 22.3462.

¹¹ FF 2020 1565

¹² FF 2020 7365

LPTab equipara, sotto molti aspetti, le sigarette elettroniche ai prodotti del tabacco. Esse soggiacciono quindi alle stesse limitazioni in materia di protezione dei giovani e di pubblicità delle sigarette tradizionali. Anche se lo scopo principale dell'imposta sul tabacco è finanziare le assicurazioni sociali, alla stessa è ascritto anche un effetto preventivo. La riscossione dell'imposta sulle sigarette elettroniche è quindi in linea con la politica di prevenzione del tabagismo della Confederazione.

1.4 Interventi parlamentari

La presente modifica della legge del 21 marzo 1969¹³ sull'imposizione del tabacco (LImT) adempie la mozione CSSS-S del 13 agosto 2019 (19.3958 «Imposizione delle sigarette elettroniche»). Il nostro Consiglio propone di togliere dal ruolo questo intervento.

2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1 Testo sottoposto a consultazione

Il nostro Consiglio ha svolto la procedura di consultazione per la modifica della LImT (imposizione delle sigarette elettroniche) dal 17 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia così come altre associazioni, organizzazioni e ambienti interessati.

Nel presente messaggio si tiene conto degli aspetti principali emersi dai pareri pervenuti nell'ambito della procedura di consultazione e che si riferiscono alle richieste della mozione CSSS-S. Non vengono apportate alla LImT ulteriori modifiche, proposte da vari partecipanti alla consultazione.

Nel presente disegno di legge, il nostro Consiglio ha ripreso le varie richieste espresse nell'ambito della procedura di consultazione e ha scelto una soluzione adeguata ai fini dell'imposizione delle sigarette elettroniche.

2.2 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

La creazione della base legale per l'imposizione delle sigarette elettroniche è stata, nel complesso, accolta favorevolmente.

I principali punti criticati sono stati la base di calcolo nonché l'ammontare dell'imposta. La distinzione tra sigarette elettroniche a sistema aperto e sigarette elettroniche a sistema chiuso nonché le diverse tariffe d'imposta proposte nell'avamprogetto ai fini del calcolo dell'imposta sono state perlopiù respinte ed è stata richiesta una soluzione

semplificata. In particolare non vi è stata unanimità in merito all'ammontare dell'imposta. La richiesta presentata con la mozione 19.3958 di prevedere una tariffa d'imposta adeguata basata sul minore potenziale di rischio per la salute delle sigarette elettroniche è stata interpretata in maniera diversa dai partecipanti alla consultazione: sono infatti stati richiesti sia un onere fiscale minore sia un onere fiscale maggiore sulle sigarette elettroniche.

Inoltre, sono stati proposti diversi adeguamenti che non erano oggetto della consultazione. Tra le altre cose, sono stati menzionati l'aumento delle tariffe d'imposta su tutti i tabacchi manufatti, l'imposizione in base al potenziale nocivo e di dipendenza di tutti i prodotti a base di nicotina, la reintroduzione della competenza del nostro Consiglio per l'aumento dell'imposta sul tabacco, un ampliamento della tassa per il fondo di prevenzione del tabagismo nonché l'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le vendite al fine di ottenere cifre rappresentative sul comportamento di consumo. È stato anche espressamente richiesto di rinunciare a ulteriori modifiche nell'ambito del progetto.

Per una valutazione dettagliata della procedura di consultazione si rinvia al relativo rapporto sui risultati.¹⁴

2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

I pareri mostrano che l'avamprogetto del nostro Consiglio è accolto favorevolmente, ma che comunque deve essere adeguato per quanto riguarda la struttura della riscossione dell'imposta. La maggior parte dei Cantoni approva la soluzione proposta e accoglie esplicitamente con favore l'imposizione dei liquidi contenenti nicotina per motivi legati alla prevenzione. L'imposizione differenziata dei sistemi aperti e dei sistemi chiusi, poco tematizzata dai Cantoni, è invece analizzata in modo critico dalle organizzazioni attive nella prevenzione e anche dagli operatori economici.

Per garantire che l'esecuzione e l'onere per l'adempimento siano proporzionati, è necessario uniformare soprattutto il calcolo dell'imposta. Si rinuncia alla controversa imposizione della nicotina in base al suo tenore in milligrammi, proposta nell'avamprogetto. Di conseguenza, si propone una tariffa unica per il calcolo dell'imposta, per millilitro di liquido contenente nicotina; tale aliquota tiene conto delle divergenti richieste emerse dalla consultazione, non penalizzando i sistemi a cartuccia ritenuti più sicuri. Inoltre, la base di calcolo è resa compatibile con quella dei Paesi europei limitrofi che già impongono le sigarette elettroniche.

Le diverse richieste dei Cantoni e delle organizzazioni attive nella prevenzione relative a una maggiore protezione dei giovani vengono soddisfatte con un aumento della tariffa d'imposta sulle sigarette elettroniche monouso. A tale proposito, il nostro Consiglio prevede di imporre anche le sigarette elettroniche monouso non contenenti nicotina, considerato che il rischio non è dato solo dalla nocività dei prodotti a seguito della dipendenza, bensì anche dall'acquisizione e dall'assuefazione di un gruppo vulnerabile di destinatari grazie a prodotti attrattivi.

¹⁴ I risultati sono consultabili all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFF.

Si rinuncia a ulteriori modifiche della legislazione sull'imposizione del tabacco nell'ambito del progetto. La mozione 19.3958 richiedeva la presentazione di un progetto che creasse le basi legali per l'imposizione delle sigarette elettroniche. La richiesta di alcuni Cantoni e organizzazioni attive nella prevenzione di aumentare l'imposta per tutti i tabacchi manufatti e di rinnovare la competenza del nostro Consiglio per l'aumento dell'imposta sul tabacco è stata oggetto dell'ultima revisione della LImT (modifica del 17 marzo 2017¹⁵). Le vostre Camere hanno dato seguito alla proposta del nostro Collegio, secondo cui gli aumenti di imposta devono essere decisi dal Parlamento e non dal Consiglio federale. Al contempo, il legislatore ha rinunciato a un aumento d'imposta. Sebbene per singole categorie di prodotti (p. es. tabacco trinciato fine da arrotolare, snus o prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati) vi sia un certo margine di manovra per aumentare l'imposta, in vista di una maggiore resa fiscale nonché di una funzione preventiva, il nostro Consiglio ritiene che al momento non vi sia motivo per un cambiamento in materia di competenza. Spetta alle vostre Camere delegare nuovamente la competenza al nostro Collegio.

Analogamente agli aumenti dell'imposta sul tabacco, il nostro Consiglio è del parere che anche un ampliamento o un aumento della tassa per il fondo di prevenzione del tabagismo debba essere deciso dalle vostre Camere.

In considerazione dell'esiguo valore aggiunto, il nostro Collegio ritiene la comunicazione delle cifre di vendita da parte degli operatori economici un onere amministrativo superfluo. L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) già oggi dispone di cifre dettagliate sulle quantità imposte per tutte le categorie di prodotti. Tali informazioni sono fornite su richiesta alle persone interessate. Tali quantità corrispondono quasi ai dati di vendita effettivi. Inoltre, una simile regolamentazione dovrebbe essere sancita nella LPTab e non nella LImT.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Mentre alcuni Paesi (p. es. India o Thailandia) ne vietano l'uso o la vendita, le sigarette elettroniche sono legali in tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione europea (UE). Attualmente il diritto europeo non prevede alcuna imposizione delle sigarette elettroniche. La Commissione europea intende rivedere la pertinente direttiva 2011/64/UE¹⁶, tra l'altro al fine di armonizzare l'imposizione di nuovi prodotti da fumo, come le sigarette elettroniche. La Commissione UE ha condotto una consultazione pubblica sulle disposizioni in materia di tassazione del tabacco, che si è conclusa il 22 giugno 2021.¹⁷ Al momento della stesura del presente messaggio non erano ancora noti né gli esiti della consultazione né il progetto per un'eventuale imposizione delle sigarette elettroniche.

¹⁵ RU 2017 4041

¹⁶ Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24.

¹⁷ La consultazione è consultabile all'indirizzo www.ec.europa.eu > Diritto > Di la tua sulle iniziative della commissione > Tutte le iniziative > Tassazione del tabacco – accise sui tabacchi lavorati (norme aggiornate).

Per il momento, l'UE lascia decidere ai suoi Stati membri in merito a un'eventuale imposizione. In 15 Paesi europei le sigarette elettroniche sono esenti da imposta mentre 12 Stati riscuotono un'imposta di consumo. Le tariffe d'imposta sono diverse: alcuni Paesi impongono tutti i liquidi, altri solo quelli contenenti nicotina. L'Italia è il Paese con l'imposizione fiscale più bassa, con 0.04 euro per millilitro sui liquidi non contenenti nicotina e 0.08 euro sui liquidi con nicotina. Il Portogallo è il Paese europeo con l'imposta più elevata, ovvero 0.32 euro per millilitro per i liquidi contenenti nicotina.

3.1 Rapporto con il diritto dei Paesi limitrofi

L'Italia è il primo Paese nell'UE, e al momento l'unico tra quelli limitrofi della Svizzera, a riscuotere un'imposta sulle sigarette elettroniche e sulle loro sostanze. Nel 2015 l'aliquota corrispondeva al 58,8 per cento del prezzo di vendita. Il governo italiano si aspettava entrate supplementari di circa 200 milioni di euro, ma la realtà ha messo le autorità competenti di fronte a crescenti difficoltà di esecuzione. L'attività di contrabbando, infatti, è notevolmente aumentata e il mercato interno ha quasi subito una battuta d'arresto. A ciò si aggiunge il fatto che le entrate effettive hanno largamente disatteso gli obiettivi finanziari. Con il passaggio a un'aliquota più bassa e specifica, le imposte sono state ridotte di circa l'80 per cento.

In Germania a metà 2021 è stato deciso di riscuotere un'imposta per millilitro su tutti i liquidi da utilizzare nelle sigarette elettroniche. Si intende così eliminare la disparità di trattamento rispetto alle sigarette e realizzare gli obiettivi di politica sanitaria. L'aliquota ammonta a 0.16 euro per millilitro e si applica a partire dal 1° luglio 2022. Entro il 1° gennaio 2026 l'imposta viene gradualmente aumentata a 0.32 euro per millilitro.

Gli altri due Paesi limitrofi della Svizzera, Francia e Austria, per ora rinunciano all'imposizione delle sigarette elettroniche.

3.2 Casi particolari all'interno dell'UE

In Estonia il governo ha reagito al crescente fenomeno del mercato nero sospendendo la riscossione dell'imposta sui liquidi a partire da gennaio 2021. Il Paese era infatti sempre più confrontato con l'importazione illegale di sigarette elettroniche da Russia e Lettonia. La base legale è invece rimasta in essere.

In Croazia la base legale per un'imposta sui liquidi è stata creata nel 2016. Finora, tuttavia, le autorità non riscuotono alcuna imposta.

In Portogallo l'imposta sui liquidi è stata introdotta nel 2015 e inizialmente ammontava a circa 0.6 euro per millilitro (per i liquidi contenenti nicotina). Successivamente, si è profilata una situazione simile a quella italiana: gli offerenti di liquidi sono stati scalzati dal mercato, il contrabbando è aumentato e le entrate attese non sono state realizzate. Alla fine del 2017 il governo ha deciso di ridurre l'imposta a 0.32 euro per millilitro.

3.3 Il caso particolare della Gran Bretagna

In Gran Bretagna il sei per cento delle persone al di sopra dei 18 anni fa un uso regolare di sigarette elettroniche.¹⁸ Dal 2017 il Paese considera le sigarette elettroniche un mezzo per la disassuefazione dal fumo. Le autorità sanitarie nazionali si sono espresse a sfavore di un'imposizione supplementare di questi prodotti. Il governo britannico ambisce a una «generazione senza fumo» e in quest'ottica assegna alle sigarette elettroniche un ruolo determinante.¹⁹

4 Punti essenziali del progetto

4.1 La normativa proposta

Con il presente atto modificatore, le sostanze contenenti nicotina che possono essere utilizzate nelle sigarette elettroniche a sistema aperto o in cartucce monouso sottostanno all'imposta sul tabacco. La tariffa d'imposta proposta è di 0.20 franchi per millilitro.

Le sigarette elettroniche monouso sottostanno anch'esse all'imposta sul tabacco, indipendentemente dal tenore di nicotina. La tariffa d'imposta proposta è di 1 franco per millilitro di liquido contenuto.

4.2 Attuazione

4.2.1 Base di calcolo dell'imposta

La LImT prevede un'imposta specifica (commisurata alla quantità) e una ad valorem (commisurata al valore). L'imposta ad valorem è calcolata in base al prezzo di un prodotto. Per la base di calcolo qui prospettata, un'imposta ad valorem appare inadeguata. Per questo motivo viene proposta unicamente un'imposta specifica. In questo modo si riduce il rischio che fabbricanti e importatori tengano basso il prezzo al minuto della loro merce, avvalendosi di materie di base di qualità scadente. Inoltre, l'attuazione è più semplice per le autorità (p. es. calcolo della tassa sottratta in caso di contrabbando o fabbricazione illegale).

4.2.2 Determinazione della tariffa d'imposta

– **Tariffa d'imposta per i liquidi di ricarica nonché per le cartucce e capsule monouso**

Secondo il giudizio degli esperti, le sigarette elettroniche sono fino al 95 per cento meno nocive delle sigarette di tabacco (cfr. n. 1.1). Al fine di osservare le direttive delle vostre Camere (presa in considerazione del potenziale di rischio per la salute,

¹⁸ Cifre consultabili all'indirizzo www.gov.uk > Health and social care > Public health > Health improvement > Smoking > Vaping in England: evidence update February 2021.

¹⁹ Cifre consultabili all'indirizzo www.gov.uk > Health and social care > Public health > Health improvement > Smoking > E-cigarettes and vaping: policy, regulation and guidance.

tariffa d'imposta meno elevata), occorre mettere a confronto l'onere fiscale delle sigarette con quello dei liquidi. Da questo raffronto è possibile evincere l'imposta necessaria per i liquidi contenenti nicotina destinati a sistemi aperti o a cartucce monouso (cfr. tabella 1).

Le cartucce o le capsule contengono una quantità di liquido da consumare pari a 1 o 2 ml. Spesso ciò corrisponde a un pacchetto di sigarette tradizionali.

Tabella 1

Determinazione dell'imposta sul tabacco per cartucce e capsule monouso

| Base di calcolo | Onere fiscale |
|--|-------------------------|
| Parte d'imposta per un pacchetto di sigarette stabilita in funzione del prezzo al dettaglio della varietà più venduta in Svizzera (fr. 9.00) | Fr. 4.617 ²⁰ |
| Imposta equivalente per 1,5 ml di liquido (valore medio equivalente a un pacchetto di sigarette), considerando un onere inferiore del 95 % | Fr. 0.231 ²¹ |
| Imposta per ml di liquido | Fr. 0.154 ²² |

La tariffa d'imposta si calcola sulla base di un valore di equivalenza delle cartucce e capsule monouso in rapporto alle sigarette tradizionali, ed è inferiore del 95 per cento. Ne risulta una tariffa d'imposta di 0.154 franchi per millilitro di liquido contenente nicotina. Rispetto alle tariffe d'imposta applicate in Italia (0.08 euro) e Germania (0.20 euro dal 1° gennaio 2024), per motivi legati alla resa fiscale, il nostro Consiglio ritiene opportuno fissare la tariffa per le cartucce monouso a 0.20 franchi per millilitro di liquido contenente nicotina. L'onere fiscale con questa tariffa è quindi inferiore di circa il 93 per cento rispetto a quello delle sigarette di tabacco.²³

Anche i liquidi contenenti nicotina per i sistemi aperti devono essere imposti con un'aliquota di 0.20 franchi per millilitro, sebbene le cartucce monouso siano attualmente più efficienti nell'uso rispetto ai sistemi aperti. La quantità di liquido da consumare nei sistemi aperti dovrebbe tuttavia ridursi a seguito dello sviluppo tecnologico dei dispositivi.

²⁰ Calcolo: 20 sigarette a fr. 9.00 (tariffa d'imposta: fr. 230.85 per 1000 pezzi), imposta sul tabacco per pacchetto: fr. 4.617.

²¹ Calcolo: 5 % di fr. 4.617 corrisponde a fr. 231.00.

²² Calcolo: un'imposta di fr. 0.231 per 1,5 ml (valore medio dell'equivalenza media di una cartuccia per un pacchetto di sigarette) corrisponde a fr. 0.154 per ml.

²³ Onere fiscale per un pacchetto di sigarette: fr. 4.617; onere fiscale per 1,5 ml di liquido contenente nicotina in cartucce monouso con aliquota di fr. 0.20 per ml di liquido: fr. 0.30 (1,5 ml * fr. 0.20), ciò che corrisponde al 6,5 % di fr. 4.617.

– Tariffa d'imposta per le sigarette elettroniche monouso

Le sigarette elettroniche monouso sono destinate principalmente ai giovani (cfr. n. 1.2.2). Al fine di ridurre la loro attrattiva per questa categoria, ma anche per impedire che i giovani sviluppino un'abitudine al consumo, oltre ai liquidi contenenti nicotina devono quindi essere imposti anche quelli che non contengono nicotina. Tuttavia, la tariffa d'imposta di 0.20 franchi per millilitro prevista per i sistemi aperti e per le cartucce monouso non è adatta a dissuadere i giovani dal consumo di sigarette elettroniche monouso. Con un prezzo di 6 franchi per una sigaretta elettronica monouso con un contenuto di 2 ml, l'imposta ammonterebbe a soli 0.40 franchi.

Considerata l'attrattiva delle sigarette elettroniche tra i giovani, l'imposta deve essere fissata a 1 franco per millilitro. L'onere fiscale con questa tariffa è quindi inferiore di circa il 67 per cento rispetto a quello delle sigarette di tabacco.²⁴ In questo modo il nostro Consiglio auspica un effetto simile a quello constatato con l'introduzione dell'imposta sugli alcopop.

5 Commento ai singoli articoli

Art. 1 cpv. 3

L'integrazione secondo la quale le disposizioni rilevanti per i tabacchi manufatti si applicano anche ai prodotti di sostituzione corrisponde alla prassi attuale (p. es. per quanto riguarda gli obbligati al pagamento e l'inizio dell'obbligo di pagare l'imposta) e serve a scopo di chiarimento.

Art. 10 cpv. 1^{bis} lett. a–c

L'articolo 10 capoverso 1^{bis} lettere a e b crea la base legale per l'imposizione dei prodotti consumati mediante sigarette elettroniche. Sottostanno all'imposta i prodotti contenenti nicotina per i sistemi aperti o quelli che si trovano in cartucce e capsule non ricaricabili e pronte all'uso. Inoltre, tutti i prodotti utilizzati nelle sigarette elettroniche monouso soggiacciono all'imposta, indipendentemente dal loro tenore di nicotina.

Il capoverso 1^{bis} lettera c disciplina la base di calcolo per tutti gli altri prodotti di sostituzione.

Art. 11 cpv. 1

L'articolo 11 capoverso 1 definisce il calcolo dell'imposta. La tariffa d'imposta per i prodotti di sostituzione è stabilita nell'allegato V.

²⁴ Onere fiscale per un pacchetto di sigarette: fr. 4.617; onere fiscale per 1,5 ml di liquido in sigarette elettroniche monouso con aliquota di fr. 1 per ml di liquido: fr. 1.50 (1,5 ml * fr. 1), ciò che corrisponde al 32,5 % di fr. 4.617.

Allegato V

Il numero 1 stabilisce l'imposta, riscossa per millilitro, per i prodotti contenenti nicotina (destinati a cartucce, capsule e sistemi aperti) consumati mediante sigarette elettroniche riutilizzabili. Le sostanze contenenti nicotina sottostanno all'imposta anche se vengono utilizzate in dispositivi diversi dalle sigarette elettroniche (p. es. narghilè elettronici [pipe ad acqua elettroniche] o inalatori).

Secondo il numero 2, per i prodotti consumati mediante sigarette elettroniche monouso l'imposta è riscossa per millilitro di liquido contenuto, indipendentemente dal tenore di nicotina.

Il numero 3 disciplina il calcolo dell'imposta per gli altri prodotti di sostituzione. A questi si applica la tariffa d'imposta per i tabacchi manufatti che sostituiscono. In tal modo si ancora a livello di legge la prassi attualmente adottata, nell'interesse della certezza del diritto. Ha poco senso introdurre un elenco di prodotti di sostituzione (p. es. tabacco per pipe ad acqua senza tabacco o snus di cellulosa), poiché non è possibile includere in un simile elenco prodotti sconosciuti o non ancora disponibili sul mercato.

6 Riperussioni

6.1 Riperussioni per la Confederazione

6.1.1 Riperussioni finanziarie

Per la Svizzera non vi sono cifre rappresentative circa il consumo effettivo di sigarette elettroniche. Da un sondaggio condotto nel 2016 da Dipendenze Svizzera è emerso che circa lo 0,4 per cento di tutte le persone al di sopra dei 15 anni «svapa» quotidianamente questi prodotti.²⁵ Lo 0,7 per cento dichiara una frequenza di consumo almeno settimanale. Dipendenze Svizzera presume che circa 115 000 persone facciano regolarmente uso di sigarette elettroniche. Da queste rilevazioni non è tuttavia possibile evincere la quantità di nicotina effettivamente assunta, poiché mancano dati sulla quantità di liquido consumato dalle persone intervistate. Anche dall'affermazione generica «più volte a settimana» non è possibile trarre conclusioni utili per il calcolo delle quantità. A ciò si aggiunge il fatto che i liquidi contenenti nicotina possono essere importati e commercializzati in Svizzera solo dal 2018.

Anche le cifre relative alle importazioni, raccolte nell'ambito della statistica del commercio estero, non forniscono una base di dati affidabile per determinare la quantità consumata, poiché né i prodotti fabbricati in Svizzera per il mercato interno né le quantità importate nel traffico turistico sono oggetto di rilevamento.

Secondo un sondaggio condotto in Germania, circa lo 0,8 per cento della popolazione tedesca al di sopra dei 14 anni fa un uso regolare di sigarette elettroniche.²⁶ In ragione delle forti analogie a livello di regolamentazione del mercato, questo valore può essere

²⁵ I risultati del sondaggio sono consultabili all'indirizzo www.suchtmonitoring.ch > Publikationen > Berichte 2016.

²⁶ I risultati del sondaggio sono consultabili all'indirizzo cfr. www.debra-study.info.

utilizzato per stimare le potenziali entrate per la Svizzera. Lo 0,8 per cento della popolazione residente permanente in Svizzera al di sopra dei 14 anni corrisponde a circa 60 000 consumatori di sigarette elettroniche.²⁷

Oltre al numero di consumatori di sigarette elettroniche, non sono attualmente disponibili neanche dati sull'utilizzo dei diversi sistemi. Per quanto concerne il calcolo delle potenziali entrate, vengono quindi stimati la quota parte dei sistemi e il consumo giornaliero.

²⁷ Le cifre sono consultabili all'indirizzo www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Tabelle > Popolazione residente permanente secondo l'età, il sesso e la categoria di nazionalità, 2010–2021; stato al 31 dicembre 2021: 7 504 360 persone dal 14° anno di età.

Tabella 2

Stima delle potenziali entrate dall'imposta sul tabacco

| Ipotesi sulla quota di consumatori e sul consumo giornaliero | Stima delle entrate |
|--|-----------------------------|
| 42 000 (70 %) consumatori di sistemi aperti, con un consumo giornaliero stimato di 3 ml di liquido contenente nicotina | Fr. 9 198 000 ²⁸ |
| 12 000 (20 %) consumatori di cartucce e capsule monouso, con un consumo giornaliero stimato di 1,5 ml di liquido contenente nicotina | Fr. 1 314 000 ²⁹ |
| 6000 (10 %) consumatori di sigarette elettroniche monouso, con un consumo giornaliero stimato di 1,5 ml di liquido | Fr. 3 285 000 ³⁰ |
| Totale | Fr. 13 797 000 |

6.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Visto che nei Paesi limitrofi l'imposizione delle sigarette elettroniche è assente o bassa, gli acquisti in questi Paesi potrebbero aumentare. Inoltre, le differenze tra il prezzo commerciale in Svizzera e quello all'estero costituiscono tuttora un incentivo al contrabbando. Se poi si considera il mercato globale, è evidente che anche il commercio online potrebbe prosperare, comportando un maggiore onere amministrativo e di controllo per l'UDSC.

Grazie al modello di calcolo dell'imposta scelto, ovvero per millilitro di liquido contenente nicotina destinato ai sistemi aperti nonché alle cartucce e capsule non ricaricabili pronte all'uso, il numero di fabbricanti assoggettati all'imposta in Svizzera dovrebbe essere relativamente contenuto, poiché la maggior parte dei prodotti nonché tutte le sigarette elettroniche monouso vengono importate e l'imposta è riscossa contestualmente all'imposizione all'importazione. Questo assicura una semplice esecuzione della riscossione in Svizzera.

²⁸ 42 000 consumatori di sistemi aperti con un consumo di 3 ml di liquido contenente nicotina al giorno corrispondono a una quantità annua complessiva di 45,99 mio. di ml di liquido. Questo valore, moltiplicato per un'aliquota di fr. 0.20 per ml, genera entrate fiscali pari a fr. 9 198 000.

²⁹ 12 000 consumatori di cartucce monouso con un consumo di 1,5 ml di liquido contenente nicotina al giorno corrispondono a una quantità annua complessiva di 6,57 mio. di ml di liquido. Questo valore, moltiplicato per un'aliquota di fr. 0.20 per ml, genera entrate fiscali pari a fr. 1 314 000.

³⁰ 6000 consumatori di sigarette elettroniche monouso con un consumo di 1,5 ml di liquido contenente nicotina al giorno corrispondono a una quantità annua complessiva di 3,285 mio. di ml di liquido. Questo valore, moltiplicato per un'aliquota di fr. 1 per ml, genera entrate fiscali pari a fr. 3 285 000.

Per l'esecuzione si stima che saranno necessari 2,5 posti a tempo pieno. Questo fabbisogno aggiuntivo viene compensato all'interno dell'UDSC.

6.2 Ripercussioni sull'economia

Le entrate dall'imposta sul tabacco confluiscono interamente nelle assicurazioni sociali AVS e AI. L'imposta sulle sigarette elettroniche genera maggiori entrate stimate attorno a 13,8 milioni di franchi. Il rischio, però, è che le differenze di prezzo facciano perdere clientela agli offerenti svizzeri. I consumatori potrebbero infatti preferire acquistare i liquidi all'estero. Questo fenomeno è stato riscontrato in Italia, dove i commercianti hanno subito pesanti perdite. Una simile evoluzione avrebbe ripercussioni negative non solo sul mercato elvetico ma anche sulle entrate derivanti dall'imposta sul tabacco.

6.3 Ripercussioni sul comportamento di consumo

Aumentare i prezzi e alzare le imposte sono misure per ridurre il consumo di tabacco. Un'imposta sui liquidi per le sigarette elettroniche persegue questo obiettivo, in particolare con la tariffa d'imposta più elevata per le sigarette elettroniche monouso, molto popolari tra i giovani. Poiché l'imposta sui liquidi per le sigarette elettroniche a sistema aperto e le cartucce è relativamente bassa rispetto a quella sulle sigarette tradizionali, il rischio che i consumatori di sigarette elettroniche tornino al fumo tradizionale a causa dell'aumento del prezzo è basso. Inoltre, il prezzo continua a rappresentare un valido incentivo per i fumatori intenzionati a passare alle sigarette elettroniche: con l'aliquota d'imposta proposta, il prezzo di un liquido contenente nicotina, dal contenuto di 10 ml³¹, aumenta di 2.14 franchi³², vale a dire dagli attuali 6.90 franchi a 9.04 franchi, mentre il classico imballaggio per la vendita al minuto con due cartucce di ricambio contenenti nicotina, dal contenuto di 4 ml³³, aumenta di 0.86 franchi³⁴, ovvero dagli attuali 7.90 franchi a 8.76 franchi (osservazione: entrambi gli esempi corrispondono a un fabbisogno medio di tre giorni).

Per via dell'aumento dell'imposta sulle sigarette elettroniche monouso facilmente accessibili, i giovani e i neoconsumatori tenderanno invece ad astenersi da acquisti d'impulso e di prova: con l'aliquota d'imposta proposta, il prezzo di una sigaretta elettronica monouso, dal contenuto di 2 ml³⁵, aumenta di 2.14 franchi³⁶, indipendentemente dal tenore di nicotina, passando dagli attuali 6 franchi a 8.14 franchi (osservazione: l'esempio corrisponde a poco più del fabbisogno giornaliero medio).

Al momento è difficile prevedere fino a che punto l'imposta si ripercuoterà concretamente sul comportamento di consumo nel suo complesso. Si può tuttavia presumere che in futuro aumenteranno gli acquisti di liquidi effettuati online e all'estero.

³¹ Prodotto Insmoke Menthol 9 mg, consultabile all'indirizzo <https://tabak.kkiosk.ch>.

³² 10 ml a fr. 0.20 per ml corrispondono a fr. 2, più quota IVA di fr. 0.14.

³³ Prodotto Vuse Vpro Crisp Mint 12 mg, consultabile all'indirizzo <https://tabak.kkiosk.ch>.

³⁴ 4 ml a fr. 0.20 per ml corrispondono a fr. 0.80, più quota IVA di fr. 0.06.

³⁵ Prodotto ELF BAR 600 con 2 ml di contenuto, consultabile all'indirizzo <https://happy-smoke.ch>.

³⁶ 2 ml a fr. 1 per ml corrispondono a fr. 2, più quota IVA di fr. 0.14.

6.4 Ripercussioni sulla società

Il gruppo di consumatori dei giovani è da sempre particolarmente sensibile ai rincari di prezzo. In particolare, l'introduzione di un'imposta più alta sui prodotti utilizzati in sigarette elettroniche monouso potrebbe contribuire a conseguire gli obiettivi di prevenzione e ad agire sui giovani come deterrente.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Le disposizioni modificate nel progetto di legge continuano a fondarsi sull'articolo 131 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale (Cost.)³⁷. In occasione della revisione dell'AVS del 1971, al fine di garantire il finanziamento dell'AVS/AI l'imposizione di prodotti di sostituzione è stata recepita nella Costituzione federale del 29 maggio 1874³⁸ (vCost). Alla Confederazione veniva così data la possibilità di riscuotere imposte anche «su altre sostanze e prodotti fabbricati con esse, destinati allo stesso uso del tabacco greggio e manufatto» (art. 41^{bis} vCost). In occasione della revisione totale della Costituzione, la formulazione è stata abbreviata, ragion per cui l'articolo 131 capoverso 1 lettera a Cost. non menziona più esplicitamente i prodotti di sostituzione. Questo adeguamento non aveva tuttavia lo scopo di apportare una modifica materiale.³⁹ Dopo un'interpretazione storica e teleologica, il Tribunale federale ritiene che l'articolo 131 Cost. continui a includere i prodotti di sostituzione.⁴⁰

Nel quadro della modifica della LImT del 24 marzo 1995⁴¹, l'obbligo di pagare l'imposta sui prodotti di sostituzione è stato ancorato nella legge e nella relativa ordinanza, con entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Nel 2012 il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che anche le cartucce non contenenti nicotina delle sigarette elettroniche rientravano nella definizione dei prodotti di sostituzione.⁴² L'inserimento di queste disposizioni nel quadro della presente revisione della LImT (vedi n. 5) costituisce ora la nuova base legale per l'imposizione dei prodotti consumati mediante sigarette elettroniche, e tiene così conto del principio di legalità.

I prodotti utilizzati nelle sigarette elettroniche sono prodotti di sostituzione del tabacco conformemente all'articolo 1 capoverso 1 LImT, dato che soddisfano le stesse esigenze del consumatore come i tabacchi manufatti. Si tratta di generi voluttuari arricchiti con tabacco o altri aromi e in parte con nicotina, che vengono inalati mediante sigarette elettroniche. La loro modalità di utilizzo è quindi simile a quella del tabacco consumato nelle sigarette o nelle pipe ad acqua. I prodotti per le sigarette elettroniche

³⁷ RS 101

³⁸ Testo consultabile sul sito dell'Ufficio federale di giustizia: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Progetti di legislazione conclusi > Costituzione.

³⁹ Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale; FF 1997 I 1, in particolare 333; Michael Beusch, in *Basler BV-Kommentar*, Basilea 2015, art. 131 n. marg. 15.

⁴⁰ Sentenza 2C_350/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 4.6.

⁴¹ RU 1996 585

⁴² Sentenza A-3123/2011 del 17 gennaio 2012.

sono commercializzati e pubblicizzati come un'alternativa più sana rispetto alle sigarette tradizionali. In parte, otticamente, le sigarette elettroniche sono simili alle sigarette di tabacco.

Il presente progetto prevede di imporre maggiormente i prodotti destinati alle sigarette elettroniche monouso rispetto a quelli per le sigarette elettroniche utilizzabili più volte. La tariffa d'imposta più elevata ha lo scopo di dissuadere gli adolescenti e i giovani adulti dall'iniziare a consumare tali prodotti. Come spiegato al numero 1.2.2, questi prodotti sono molto popolari tra i giovani consumatori per via della loro presentazione, della varietà di aromi offerta e soprattutto per i prezzi significativamente più bassi rispetto a quelli degli altri sistemi di sigarette elettroniche.

La prevista LPTab comprende disposizioni sulle sigarette elettroniche e sui loro liquidi, le quali hanno lo scopo di proteggere i giovani e limitare la pubblicità. Le misure previste dalla LPTab non sono tuttavia sufficienti per proteggere gli adolescenti e i giovani adulti né per dissuaderli dal consumare sigarette elettroniche monouso (vedi n. 1.1). Conformemente all'articolo 118 capoverso 1 Cost., nell'ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute. L'imposizione dei prodotti nelle sigarette elettroniche monouso, proposta nel presente progetto, tiene conto di tale aspetto. La disparità di trattamento tra fabbricanti e importatori di questi prodotti è pertanto giustificata.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l'articolo III dell'Accordo generale del 30 ottobre 1947⁴³ sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e con gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE.

7.3 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge. In merito alla creazione di una base legale per l'imposizione delle sigarette elettroniche, il progetto necessita della forma di legge (art. 127 cpv. 1 e art. 164 cpv. 1 lett. d Cost.).

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non sottostà al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il principio di sussidiarietà e il principio dell'equivalenza fiscale non sono toccati dalle modifiche di legge proposte.

7.6 Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non prevede né aiuti finanziari né sussidi.

7.7 Protezione dei dati

Il progetto di legge non è rilevante ai fini delle disposizioni in materia di protezione dei dati.